

Sent. 317/2024

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE DEI CONTI  
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE  
PER IL LAZIO

In persona del Giudice monocratico Consigliere

dott.ssa Alessandra Sanguigni

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio instaurato, con il ricorso n. 80177 del

registro di segreteria, dalla sig.ra XX

(omissis) nata a omissis il omissis e

residente in omissis Via omissis,

rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Pietrosanti

(antistatario) ed elettivamente domiciliata presso lo

studio legale in Velletri Via Privata Jori 17;

CONTRO

-Istituto Nazionale Previdenza Sociale, in persona

del l.r. pro-tempore, sede legale Via Ciro il Grande

21 e sede ROMA via Umberto Quintavalle 32,

rappresentato e difeso dall'Avv. Filippo Mangiapane,

con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, Via

Cesare Beccaria n. 29;

per la declaratoria dell'insussistenza o per la  
irripetibilità dell'indebito contestato maturato  
sulla pensione di reversibilità in godimento per gli  
anni 2021, 2022 e 2023, in applicazione dell'art.1,  
co. 41 legge n. 335/1995 -tab. F.-;

Visto il ricorso e gli atti di causa;

Uditi, nell'udienza odierna, l'Avv. Andrea Musacchio  
in sostituzione per la ricorrente e l'Avv. Filippo  
Mangiapane per l'INPS.

Ritenuto in

#### FATTO

1. La ricorrente, quale coniuge superstite, dal  
decesso del marito in data 09.08.2018, è titolare di  
pensione di reversibilità (SPT). È altresì titolare  
della pensione di vecchiaia (VPT).

2. Con provvedimento del 26-7-2023 l'INPS ha  
comunicato la sussistenza di indebito di € 15.549,41  
al netto pari a € 12.040,77 , a titolo di pensione di  
reversibilità, per il periodo dal 2020 al 2023, in  
applicazione di quanto disposto dall'art. 1, comma  
41, L. n. 335/95 e dalla Tab.F correlata.

Con l'odierno ricorso, previo ricorso amministrativo,  
l'interessata, di contro, ritiene che l'indebito sia  
insussistente, in quanto evidenzia che il calcolo è

errato a suo avviso, in quanto andava effettuato al netto della stessa pensione di reversibilità e del reddito prima casa. Così conteggiato il reddito per le tre annualità, ai fini del limite del cumulo risulta compreso nello scaglione per il quale è prevista la riduzione percentuale del 25%, indicando in modo specifico i conteggi a suo dire corretti. Per il 2021 inoltre argomenta, in fatto ed in diritto, sugli effetti della clausola di salvaguardia di cui all'art. 1 co.41 legge 335/1995. Contesta pertanto nel merito la insussistenza dell'indebito per come calcolato dall'INPS, con vittoria di spese ed onorari da distrarsi al legale antistatario.

3. L'INPS si è costituito, ritenendo la domanda infondata in fatto ed in diritto. Ai fini della determinazione del debito, l'INPS ha riferito che l'indebito pensionistico risulta "accertato centralmente per incumulabilità reddituale" in relazione alla periodica verifica da parte dell'INPS degli importi di pensione effettivamente spettanti ai titolari di pensioni ai superstiti in base alle decurtazioni previste dalla Tab F della legge 335/95. Richiama le disposizioni normative vigenti, in relazione alle quali evidenzia l'obbligo che grava

sugli aventi diritto di rappresentare all'amministrazione ogni mutamento della situazione reddituale ai fini del limite di cumulo e l'obbligo per l'INPS di ripetere le somme indebite ai sensi dell'art. 2033 c.c. citando la giurisprudenza in materia.

4. All'odierna udienza le parti si sono riportate alle memorie difensive in atti, specificando ulteriormente quanto già dedotto. In particolare, l'Avv. Musacchio ha sottolineato che l'INPS non ha relativizzato il caso specifico, limitandosi a contestazioni generali. L'INPS ha ribadito i dati forniti dagli uffici amministrativi.

5. Al termine la causa è stata trattenuta in decisione, con lettura del dispositivo.

#### DIRITTO

6. L'odierna fattispecie concerne un presunto indebito pensionistico, scaturito dall'applicazione della tabella F di cui all'art. 1 co.41 della legge 335/1995, per il superamento dei limiti di parziale cumulabilità della pensione di reversibilità con altri redditi.

Al riguardo va osservato che l'art. 1 comma 41 della citata legge prevede che "...gli importi dei

trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui all'allegata tabella F".

I riscontri dell'INPS sono contemplati nell'articolo 13, comma 2 della legge n. 412/1991, il quale dispone che l'Istituto deve procedere annualmente "alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza". L'art. 35 del DL 207/2008, convertito dalla legge n. 14/2009, ha integrato la disciplina di cui alla legge n. 412/1991 sia per quanto riguarda il periodo di riferimento dei redditi, sia per la modalità di dichiarazione di questi ultimi.

In seguito delle modifiche introdotte al comma 8 dell'art.35 del DL 207/2008 ad opera dell'art.13 comma 6 della legge n. 122 del 30.7.2010, il legislatore ha previsto che "Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito

rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni e integrazioni". In altri termini, quindi, per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per le prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario Centrale dei Pensionati (i redditi da pensioni dirette INPS e altri enti previdenziali), mentre rilevano i redditi conseguiti nell'anno precedente di natura diversa dai primi, desunti dalle dichiarazioni dei redditi all'Agenzia delle entrate e pertanto definitivi, proprio per garantire la certezza dei dati reddituali. Ai fini del corretto inquadramento della questione, è necessario far riferimento ai principi affermati dalla sentenza delle Sezioni Riunite di questa Corte - SSRR/4/2008/QM, che in sede nomofilattica ha espresso il principio di diritto in materia di recupero di ratei pensionistici, indebitamente erogati per superamento dei limiti di reddito di cui alla citata tab. F. L'Organo di nomofilachia ha affermato che

l'accertamento della sussistenza di un limite legale al cumulo integrale del trattamento di reversibilità con gli altri redditi del beneficiario non richiede l'adozione di un provvedimento formale, ma comporta esclusivamente l'adeguamento del trattamento economico concretamente erogato ad un valore percentuale -imposto per legge- che di per sé non altera i termini essenziali di riferimento del rapporto obbligatorio, fissati ai sensi del citato art. 88 del DPR 1092/1973 e che, a sua volta, non preclude successivi mutamenti, qualora nelle consecutive annualità si verificchino e siano accertate modifiche nella composizione del nucleo familiare e/o nell'ammontare della capacità reddituale del beneficiario rilevanti ex art. 1, comma 41 citato. Non necessita una motivazione precipua nel provvedimento di recupero, perché i redditi, al netto della reversibile e del reddito prima casa, sono noti al percipiente, così come le percentuali di abbattimento della pensione di reversibilità previsti dalla norma ed aggiornati periodicamente. L'INPS desume le informazioni dall'Agenzia delle Entrate, nelle dichiarazioni dei redditi, ovvero dalle comunicazioni obbligatorie del

soggetto. L'accertamento e il recupero di erogazioni pensionistiche indebite costituisce per l'Amministrazione un obbligo di legge, con il solo limite del legittimo affidamento del percipiente.

7. In ordine al fattore tempo, peraltro qui non oggetto di contestazione in ragione la tempestività delle richieste dell'INPS, come affermato dalla menzionata giurisprudenza della Corte (citata SSRR n. 4/2008/QM) le verifiche sui redditi finalizzate all'applicazione dei limiti di cumulabilità sopra citati, in mancanza di diretta comunicazione da parte del pensionato, possono essere effettuate solo a decorrere dalla presentazione della dichiarazione reddituale, l'anno successivo a quello di produzione del reddito. Si evidenzia che le Sezioni Riunite hanno sottolineato che va applicata, con ogni connessa conseguenza, la normativa di cui all'art. 9 della legge 7 agosto 1985 n. 428 e all'art. 5 del d.P.R. 8 luglio 1986 n. 429, disposizioni che prevedono, in caso di procedure automatizzate, il carattere provvisorio delle liquidazioni disposte con tali modalità sino allo spirare del termine di un anno, impregiudicata l'azione per il recupero, anche dopo tale termine, delle somme indebitamente corrisposte,

stante la necessità di “tempi tecnici” per l’effettiva acquisizione e per l’immissione nei circuiti contabili di dati reddituali prodotti a fini previdenziali. In ragione dei tempi tecnici, l’annualità decorre dall’anno solare successivo all’acquisizione dei dati.

8. Applicando detti principi all’odierna fattispecie, oltre alla ragionevolezza dei termini intercorsi nella fattispecie odierna, sovviene anche la considerazione che la normativa che prevede, in caso di procedure automatizzate, il carattere provvisorio delle liquidazioni disposte con tali modalità sino allo spirare del termine di un anno, che comunque non pregiudica, anche dopo tale termine, l’azione per il recupero delle somme indebitamente corrisposte, fa salva la buona fede del percipiente, che se provata determina l’irrecuperabilità dell’indebito. Ma nel caso odierno la ricorrente conosceva i propri redditi ed i limiti di cumulo stabiliti dalle norme.

9. Ciò posto tuttavia la precipua contestazione di parte ricorrente attiene alla modalità di calcolo del presunto indebito, ai redditi assunti a parametro ed alle decurtazioni in corso sulla pensione di

reversibilità, che hanno comportato l'erroneità della richiesta di indebito.

10. Nello specifico, dai documenti versati in atti, risulta che non sono corretti i redditi assunti a parametro. Per l'anno 2021, trattandosi solo di redditi pensionistici, non dovendo considerare né il reddito prima casa né la pensione di reversibilità, rileva, ai fini dei limiti di cumulo, la pensione di vecchiaia (cat. VPT 02456658) pari a € 22.227 del 2021 stesso, come specificato sopra, risultante da CU INPS 2022 relativa ai redditi 2021. Il limite per il 2021 oltre il quale va applicata la decurtazione del 25% (non quindi del 50%) è di € 20.107 con evidente errore nella applicazione della decurtazione operata dall'INPS. Per l'anno 2021 inoltre va tenuto in debito conto che la Corte costituzionale ha delineato i nuovi criteri relativi all'erogazione delle pensioni ai superstiti, nei casi in cui siano applicabili i limiti di cumulabilità di cui all'articolo 1, comma 41, della legge 8 settembre 1995, n. 335. Al riguardo, la sentenza della Corte 30 giugno 2022, n. 162, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del terzo e del quarto periodo del comma 41, articolo 1, della legge 335/1995 e della tabella F, dove si specifica

che in caso di cumulo tra il trattamento pensionistico ai superstiti e i redditi aggiuntivi del beneficiario, non è previsto per i superstiti un tetto alle decurtazioni del trattamento, causate dal possesso di un reddito aggiuntivo: la decurtazione effettiva della pensione non può pertanto essere operata in misura superiore alla concorrenza dei redditi stessi (anche circolare INPS 22 dicembre 2023 n.108).

11. Anche per il 2022 e fino al luglio 2023 i conteggi INPS sono errati, avendo la ricorrente percepito solo il reddito da pensione di vecchiaia (unico percepito oltre la reversibile e il reddito I casa) pari a 22.629,10 (per il 2022) e importo presumibilmente analogo per il 2023 ( il presunto indebito è calcolato dall'INPS al mese di luglio 2023) dati desunti da CU INPS. Detti importi rientrano nella fascia di decurtazione del 25%, su cui va sempre tenuto conto di quanto sopra in ordine alla clausola di salvaguardia e alla pronuncia della Corte costituzionale.

12. Tutto ciò premesso, il ricorso è accolto nei termini di cui in motivazione.

Per l'effetto l'INPS è tenuto al nuovo calcolo

dell'indebitto, escludendo la pensione di reversibile e il reddito 1° casa dal parametro di riferimento, con applicazione della corretta percentuale di decurtazione e applicazione -ove necessario- della clausola di salvaguardia e di quanto affermato dalla Corte costituzionale sui limiti alla decurtazione, come specificato nella parte motivata, ed all'eventuale conguaglio con quanto già trattenuto nei ratei mensili.

13. Occorre tener presente infine da parte dell'INPS, nel recupero dell'indebitto dal 1° gennaio 2020, quanto disposto dall'art. 150 del DL 19/05/2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 che indica le modalità di ripetizione dell'indebitto su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di acconto, prevedendo che quanto segue: "Le somme di cui alla lettera d-bis) del comma 1, se assoggettate a ritenuta, sono restituite al netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili".

14. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Nulla per le spese del giudizio stante la gratuità.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la  
Regione Lazio, in composizione monocratica,  
definitivamente pronunciando,  
accoglie il ricorso.

Le spese sono liquidate a favore dell'Avv.Daniele  
Pietrosanti (c.f. PTRDNL77T20L719Z), antistatario in  
€ 1.000 (mille//00). Nulla per le spese del giudizio  
stante la gratuità.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di  
competenza.

Così disposto in Roma nella camera di consiglio del  
26 giugno 2024.

Il giudice

Alessandra Sanguigni

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 28.06.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA